

RELAZIONE DI NOTIFICA  
L'anno duemila 2012 addì QUATTORDICI del mese di dicembre  
lo sottoscritto messo notificatore del Comune di Gairo dichiarato di aver notificato codice presente al Sig. DEPAU ELENA ROSA consegnandolo a mani del Messrs

COMUNE DI TORTOLI' - Uff. Prot  
Prot. n. 28190 AN n. 1  
21 DIC. 2012  
N. Progr. 1 Signa VB

COMUNE DI GAIRO (OG)  
Tipo Protocollo: Partenza  
n. **0006562** del 14-12-2012  
Reg. del 14-12-2012 alle ore 9:40:06  
Cat.3 - Classe: 1 - Sott. 1



IL MESSO COMUNALE  
Bruno Mensi  
COMUNE DI GAIRO  
Provincia d'Ogliastra

ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 14/12/2012

Oggetto: Sequestro sanitario allevamento suini ubicato in loc. S'Enna e S'Abba di proprietà della sig.ra DEPAU Elena Rosa.

IL SINDACO

Vista la comunicazione del servizio Veterinario della ASL n. 4 di Lanusei, prot. n. 6525 del 13/12/2012, con la quale si segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata con n. IT 026NU037 ubicata in località "S'enna e S'Abba" agro del Comune di Gairo, di cui è proprietaria la sig.ra DEPAU Elena Rosa, nata a Gairo il 05 marzo 1968, C.F.DPELRS68C45D859 e ivi residente in via S. Elena n. 13.

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni; la legge 23 gennaio 1968 n. 34; la Legge 23 dicembre 1978 n. 833; Decreto del presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 n. 231; la Legge 2 giugno 1988 n.218; il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989 n. 298; la Legge Regionale 8 luglio 1985 n. 15; il Regolamento CE n. 1774/2002; il Regolamento CE n. 811/2003; la legge 9 marzo 1989 n. 86; la Legge 22 febbraio 1994 n. 146; il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; la O.M. 1968; il Regolamento CE 1069/2009, il Decreto legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004; il DAIS n. 30 del 04/06/2012; il decreto legislativo n° 267/2000;

ORDINA

- A. Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;
  - B. l'abbattimento, entro cinque giorni, in loco dei soli suini risultati Sieropositivi e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT026NU037 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale IT 026NU037. Abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus; prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli animali che presentano sospetto clinico e rialzo termico;
  - C. attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti;
  - D. attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
  - E. nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo;
  - F. il sotterramento della carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi.
  - G. La disinfezione e disinfestazione dell'azienda.
  - H. È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di Lanusei e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.
1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione della presente emanata ai sensi dell'art. 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di €2582,27.
  2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad un a sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo abbattuto.
  3. La violazione delle prescrizioni di cui al DPR n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS approvato con R.D.1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/99, con sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1549,37 ad un massimo di € 9296,22.
  4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS n. A/36 del 02/09/2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1291,14

Gairo, li 13.12.2012

IL SINDACO

(Roberto Marino Marceddu)

*Roberto Marino Marceddu*